

Deliberazione della Giunta Regionale 27 agosto 2013, n. 7-6306

Revisione della composizione della Commissione Tecnica per la definizione del percorso di presa in carico dei soggetti con problematiche psichiatriche autori di reato, alternativo all'inserimento in Ospedale Psichiatrico Giudiziario. Modifica della D.G.R. n. 6-13053 del 19 gennaio 2010.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Con D.G.R. n. 6-13053 del 19 gennaio 2010, la Regione Piemonte ha istituito la Commissione per la definizione del percorso di presa in carico dei soggetti con problematiche psichiatriche autori di reato, alternativo all'inserimento in Ospedale Psichiatrico Giudiziario.

Alla Commissione in particolare è stato demandato il compito di elaborare un programma da realizzare nel territorio regionale, volto a ricondurre le responsabilità delle cure del paziente psichiatrico autore di reato, sia esso detenuto sia esso internato e ritenuto socialmente pericoloso, al Servizio Sanitario e quindi alla competenza dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) delle Aziende Sanitarie Locali (ASL).

Con successivi provvedimenti dirigenziali si è provveduto alla nomina dei componenti e a definire le modalità di funzionamento della Commissione.

La normativa nazionale in materia di OPG ha visto un'accelerazione volta al definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.

In specifico la Legge n. 9 del 17 febbraio 2012 ha fissato al 1° aprile 2013 il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari; tale norma ha inoltre stabilito che a decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente dalle strutture sanitarie residenziali regionali, fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di Salute Mentale delle ASL.

Con Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro della Giustizia del 1 ottobre 2012 sono stati definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture regionali destinate ad accogliere le persone a cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, prevedendo tra l'altro che le strutture in argomento devono essere di patrimonio pubblico.

Successivamente è intervenuta la Legge n. 57 del 23 maggio 2013 che ha posticipato la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari al 1° aprile 2014.

Con tale norma inoltre, le Regioni sono chiamate a prevedere una serie di azioni finalizzate alla definizione di tempi certi e precisi per il superamento degli OPG, tra cui:

- attività volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutici riabilitativi per i pazienti autori di reato;
- la dimissione di tutte le persone internate per le quali l'autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale, con l'obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti terapeutici-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale;
- favorire l'esecuzione delle misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all'assegnazione alla casa di cura e custodia.

Considerato il dettato normativo sopra richiamato e i relativi adempimenti a cui la Regione è chiamata in questa fase delicata del percorso volto al definitivo superamento degli Ospedali psichiatrico giudiziario, si rende necessario snellire, integrando e modificando la composizione della Commissione Tecnica per la definizione del percorso di presa in carico dei soggetti con problematiche psichiatriche autori di reato, alternativo all'inserimento in Ospedale Psichiatrico Giudiziario istituita con D.G.R. n. 6-13053 del 19 gennaio 2010.

Si ritiene pertanto che le componenti della Commissione in argomento sono:

- un rappresentante dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte
- un rappresentante dei Coordinatori delle attività e delle progettualità regionali in materia di Sanità Penitenziaria
- un rappresentante del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria
- quattro rappresentanti dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) delle ASL piemontesi in rappresentanza dell'interno territorio regionale come di seguito rappresentato:
 - ✓ un Direttore di DSM in rappresentanza delle ASL TO1-TO2-TO3-TO4-TO5
 - ✓ un Direttore di DSM in rappresentanza delle ASL CN1-CN2
 - ✓ un Direttore di DSM in rappresentanza delle ASL BI-NO-VC-VCO
 - ✓ un Direttore di DSM in rappresentanza delle ASL AT-AL

Tra i Direttori di DSM sopra richiamati deve essere garantita la presenza dei Direttori dei DSM delle ASL in cui saranno realizzate le strutture residenziali per l'esecuzione delle misure di sicurezza, previste dalla L. 9/2012;

- un rappresentante del Forum Piemontese per il diritto alla salute dei detenuti e delle detenute
- il garante dei diritti dei detenuti del Comune di Torino
- un rappresentante delle Associazioni di categoria in rappresentanza delle strutture comunitarie e delle Cooperative Sociali piemontesi competenti in materia
- un rappresentante delle Associazioni ARIS - AIOP

Si rimanda a successivo provvedimento dirigenziale la nomina dei componenti e le modalità di funzionamento di tale organismo.

Non sono previsti per i componenti della Commissione rimborsi o gettoni di presenza a carico della Regione.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di modificare la composizione della Commissione Tecnica Percorso Alternativo OPG, già istituita con D.G.R. n. 6-13053 del 19 gennaio 2010, per la definizione del percorso di presa in carico dei soggetti con problematiche psichiatriche autori di reato, alternativo all'inserimento in Ospedale Psichiatrico Giudiziario, attraverso l'integrazione e/o sostituzione di nuove rappresentanze;

- di definire la composizione della nuova Commissione Tecnica Percorso Alternativo OPG, come segue:

- un rappresentante dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte
- un rappresentante dei Coordinatori delle attività e delle progettualità regionali in materia di Sanità Penitenziaria

- un rappresentante del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria
- quattro rappresentanti dei Dipartimenti di Salute Mentale delle ASL piemontesi in rappresentanza dell'interno territorio regionale come di seguito riportato:
 - ✓ un Direttore di DSM in rappresentanza delle ASL TO1-TO2-TO3-TO4-TO5
 - ✓ un Direttore di DSM in rappresentanza delle ASL CN1-CN2
 - ✓ un Direttore di DSM in rappresentanza delle ASL BI-NO-VC-VCO
 - ✓ un Direttore di DSM in rappresentanza delle ASL AT-AL

Tra i Direttori di DSM sopra richiamati deve essere garantita la presenza dei Direttori dei DSM delle ASL in cui saranno realizzate le strutture residenziali per l'esecuzione delle misure di sicurezza, previste dalla L. 9/2012;

- un rappresentante del Forum Piemontese per il diritto alla salute dei detenuti e delle detenute
- il garante dei diritti dei detenuti del Comune di Torino
- un rappresentante delle Associazioni di categoria in rappresentanza delle strutture comunitarie e delle Cooperative Sociali piemontesi competenti in materia
- un rappresentante delle Associazioni ARIS - AIOP

- di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la nomina dei componenti e le modalità di funzionamento della Commissione;
- di non prevedere per i componenti rimborsi o gettoni di presenza a carico della Regione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)